

Roma, 9 luglio 2024

All'Agenzia delle Entrate  
Direttrice Centrale Risorse Umane  
Dottoressa Laura Caggegi

Al Comitato Unico di Garanzia

e, p.c. al Capo Settore Personale  
Dott. Pietro De Sensi

All'Ufficio Relazioni Sindacali  
Dottoressa Ornella Oliveri

Oggetto: Giustificativo per permessi 104 in caso di assistito distante oltre i 150 chilometri.

Gentile dottoressa Caggegi,

purtroppo siamo a disturbarla per una questione che dovrebbe essere già piuttosto chiara. Solo che non abbiamo fatto i conti, né noi né lei, con l'ottusità di certa burocrazia, adusa a leggere solo in parte le disposizioni normative e a creare difficoltà ulteriori a quanti sono già gravati di problemi gravi come l'assistenza di portatori di handicap.

I casi che siamo a sottoporLe riguardano ancora una volta le prassi inutilmente punitive in uso presso la Direzione Regionale del Veneto, in questo caso relative alla giustificazione per i permessi relativi alla Legge 104/92 in caso di assistito lontano più di 150 chilometri dal lavoratore che fruisce dei permessi.

Ricostruiamo brevemente la situazione normativa e le circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate:

- L'articolo 6 del Decreto Legislativo 119/2011 ha aggiunto all'articolo 33 della Legge 104/92 il comma 3 bis, che recita: *"Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito."*;
- L'Agenzia delle Entrate, con propria Nota Prot. 8155 del 21 gennaio 2014, ha dettato le disposizioni attuative dell'articolo 33, comma 3-bis della Legge 104/92. In detta Nota l'Agenzia scrive: *"...i dipendenti interessati dovranno privilegiare, per recarsi nel luogo in cui dimora l'assistito, l'uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio. Nella residuale ipotesi dell'impossibilità o non convenienza dell'uso del mezzo pubblico, **il dipendente che utilizzi il mezzo proprio (senza servirsi dell'autostrada)** dovrà tener conto della necessità di munirsi di altra tipologia di documentazione idonea a comprovare l'effettiva presenza in loco".* Nella stessa Nota, vengono elencate a titolo esemplificativo metodi alternativi per assolvere all'onere della prova, che secondo noi sono eccessivamente gravose per il lavoratore (certificazione del medico curante della presenza del lavoratore in loco che può scontrarsi con il rifiuto legittimo dello stesso medico di rendere una prestazione per la quale non è obbligato; dichiarazione resa al comune di residenza dell'assistito davanti a testimoni che il lavoratore è effettivamente presente nel medesimo comune). Ma al momento non è questo il

problema bensì il fatto che la DR Veneto va oltre quanto scritto dalla Direzione Centrale del Personale.

Dalla lettura congiunta della norma e delle disposizioni attuative dell'Agenzia delle Entrate, resta inteso che le forme, alternative e a nostro parere discutibili, che provino la presenza del lavoratore presso l'assistito sono comunque residuali rispetto all'uso dei mezzi pubblici (aerei, treni, autobus) oppure all'uso del mezzo proprio qualora ci si serva dell'autostrada.

Quindi, qualora ci si serva dei suddetti mezzi, l'onere della prova circa la presenza si assolve mediante biglietti dei mezzi pubblici o, nel caso dell'uso del mezzo proprio, ricevute dei pedaggi autostradali.

Evidentemente, in DR Veneto vigono regole diverse oppure si deve ritenere che prevalga l'idea di rendere difficilmente fruibili i permessi per l'assistenza ai portatori di handicap.

Infatti, abbiamo riscontrato due casi presso la DP di Vicenza nei quali, in base ad una Nota regionale del 12 novembre 2014, i biglietti dei mezzi pubblici o le ricevute dei pedaggi autostradali per assolvere l'onere della prova debbano indicare come destinazione **il comune di residenza dell'assistito (sic!)**.

Ma come è possibile chiedere che i biglietti e le ricevute dei pedaggi autostradali indichino come destinazione esattamente il comune di residenza dell'assistito senza che questo comporti oneri ulteriori che risultano discriminatori per il lavoratore e per l'assistito?

Nei casi di cui parliamo, una lavoratrice assiste il padre e ha fornito come prova della sua presenza il tagliando autostradale dell'uscita più vicina al comune di residenza dell'assistito; nel secondo, addirittura, vi è come prova un biglietto aereo (che come noto è nominativo) dal Veneto all'aeroporto di Palermo e l'assistito è residente in provincia di Palermo! Entrambi i giustificativi non sono stati ritenuti validi dalla direzione provinciale di Vicenza in base alla nota, assolutamente folle e discriminatoria, per la quale sono validi esclusivamente i titoli che abbiano come destinazione l'esatto comune di residenza.

Francamente facciamo fatica a comprendere le motivazioni sottostanti la Nota della DR Veneto. Dove dovrebbe andare un lavoratore dopo essersi fatto 1.000 o anche 1.500 chilometri, essere atterrato nell'aeroporto più vicino o essere uscito al casello autostradale più prossimo alla residenza dell'assistito se non ad assistere il congiunto?

invece, secondo la DR Veneto possono essere validamente assistiti senza ulteriori oneri esclusivamente coloro che risiedono in un comune sede di un'uscita autostradale o, peggio ancora, nel cui comune è presente un aeroporto. Crediamo che la portata discriminatoria di una tale disposizione, che travalica sia il dettato della norma che quanto statuito dalla stessa Agenzia delle Entrate, sia evidente e per questo chiediamo al CUG di intervenire non già sui casi descritti, ma sulla discriminazione generale per i lavoratori del Veneto perpetrata dalla **Nota della DR Veneto prot. 51858 del 12 novembre 2014**.

**Alla gentile dottoressa Caggegi chiediamo, invece, un chiarimento formale circa la fruibilità dei permessi relativi alla Legge 104/92, il ritiro formale per palese contraddizione con le disposizioni nazionali della Nota DR Veneto prot. 51858 del 12 novembre 2014, e la trattazione dell'argomento nella prima convocazione nazionale utile.**

In attesa di celere riscontro inviamo cordiali saluti.

Il Coordinatore Generale Vicario

(Vincenzo Patricelli)

